

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PROVINCIA DI MILANO
Settore Polizia Locale



DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL D.M. 460/1999

INFORMAZIONI GENERALI

STAZIONE APPALTANTE - di seguito denominata Amministrazione Comunale

Comune di Cinisello Balsamo

via XXV aprile, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

tel. 02 66.023.722 - fax 02 66.023.244

PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

SETTORE COMPETENTE

Polizia Locale e Protezione Civile

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Fabio Massimo Crippa

tel. 02 66.023.603

e-mail fabio.crippa@comune.cinisello-balsamo.mi.it

PROCEDURA DI SELEZIONE

Gara informale ai sensi degli artt. 30 e 125 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni indetta dal Comune di Cinisello Balsamo.

C.I.G.

Lotto CIG [5728949E42]

LUOGO DI ESECUZIONE

Cinisello Balsamo (MI)

DURATA

Anni 2 (due)

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La concessione è regolata da apposito Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Euro 100.000,00 senza garanzia di conseguimento di detto valore

CANONE DI CONCESSIONE A BASE D'ASTA

Euro 1.500,00 all'anno

PAGAMENTO DEL CANONE

Nelle modalità previste dall'art. 5) del Disciplinare di Concessione

ATTI DI GARA

Lettera di Invito

Disciplinare di Gara

Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto.

ALLEGATI

Allegato A): Modello per Autocertificazione Requisiti di partecipazione

Allegato B): Modello per Autocertificazione Requisiti - *art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. 163/2006*

Allegato C): Modello per presentazione Offerta Economica

INDICE

Art. 1 – PREMESSA	pag. 4
Art. 2 – OGGETTO E VALORE	pag. 4
Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	pag. 4
Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	pag. 4
Art. 5 – COSTI PER LA SICUREZZA	pag. 4
Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE	pag. 5
Art. 7 – R.T.I. E CONSORZI	pag. 5
Art. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	pag. 5
Art. 9 – AVVALIMENTO	pag. 7
Art. 10 – AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI	pag. 8
Art. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA.....	pag. 8
Art. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	pag. 9
Art. 13 – CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA	pag. 9
Art. 14 – CONTENUTO BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	pag.10
Art. 15 – CONTENUTO BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA.....	pag.11
Art. 16 – CONTROLLI	pag.11
Art. 17 – CAUSE DI ESCLUSIONE	pag.12
Art. 18 – VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’IMPOSTA DI BOLLO	pag.12
Art. 19 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	pag.12
Art. 20 – VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA.....	pag.13
Art. 21 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA	pag.13
Art. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO, GARANZIE, SPESE	pag.13
Art. 23 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE	pag.15
Art. 24 – NORME DI RINVIO	pag.15
Art. 25 – INFORMAZIONI	pag.15
Art. 26 – COMUNICAZIONI DELL’ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	pag.16
Art. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	pag.16
Art. 28 – CONTROVERSIE.....	pag.16
Art. 29 – ACCESSO AGLI ATTI.....	pag.16
Art. 30 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI	pag.17

Art. 1 - Premessa

1. Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo, così come puntualmente disciplinato dal Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto.

Art. 2 – Oggetto e Valore

1. Oggetto del presente documento è la disciplina della procedura di affidamento in concessione del servizio di rimozione di veicoli ai sensi degli artt. 159-215 del codice della strada e raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari definiti “fuori uso” e/o “abbandonati su area pubblica” in applicazione del D.Lgs. 209/2003 e del D.M. 460/1999 nelle modalità puntualmente descritte nel Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto.
2. Canone annuo della Concessione posto a base di gara: Euro 1.500,00=
3. Valore presunto della Concessione: ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il concessionario, è di Euro 100.000,00 per due anni.

Art. 3 – Criterio di Aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione applicato è il maggior aumento percentuale sull'importo del canone annuo della Concessione posto a base di gara. Il canone contrattuale effettivo verrà determinato applicando all'importo posto a base di gara, la percentuale di aumento offerto dall'impresa aggiudicataria.
2. Nel caso di parità di offerta di 2 (due) o più ditte concorrenti si procederà a sorteggio.
3. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura di selezione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non saranno ammesse offerte parziali, né offerte condizionate.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e/o integrazioni, si procederà all'aggiudicazione della presente procedura di selezione anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Durata della Concessione

1. Ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la durata del servizio è biennale.
2. L'Amministrazione Comunale potrà prorogare la presente concessione per un massimo di ulteriori due anni, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione civile da rendere nota al concessionario con lettera raccomandata da inviare almeno un mese prima della scadenza biennale (Consiglio di Stato 5 luglio 2013, n. 3580).

Art. 5 – Costi per la Sicurezza

1. I costi della sicurezza, come previsto dal combinato disposto dell'art. 86 comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, derivanti da "interferenze" si ritiene essere pari a zero.
2. Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2003, n. 163.
3. Le ditte concorrenti dovranno indicare, nella *Dichiarazione di offerta economica* (Allegato C), i costi della sicurezza specifici (costi aziendali interni) ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività svolta (Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 77 del 9/05/2013).

Art. 6 – Soggetti ammessi alla partecipazione

1. Sono ammessi a presentare l'offerta, ai sensi dell'art 34 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163, se in possesso dei requisiti richiesti all'art. 8) del presente Disciplinare, i seguenti soggetti:
 - a. le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative;
 - b. i raggruppamenti temporanei d'impresa, i Consorzi di imprese e i Consorzi di cooperative già formalmente costituiti;
 - c. le imprese che dichiarino, con atto a corredo dell'offerta presentata, di volersi appositamente e temporaneamente raggruppare o consorziate.
2. La partecipazione degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – RTI e Consorzi

1. Come già indicato, all'art. 6 del presente Disciplinare, è ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

1. Ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, le ditte partecipanti dovranno presentare dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di possedere i requisiti generali (comma 2 del presente articolo); requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (comma 3 del presente articolo); adeguate capacità tecniche (comma 4 del presente articolo); requisiti speciali (comma 5 del presente articolo).
2. Requisiti generali di partecipazione:
 - a. non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici. Ai sensi del comma 1-bis di tale articolo, introdotto dall'art. 2, comma 19, lettera a), della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, con Legge 12 luglio 2011 n. 106, le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
 - b. non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
 - c. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività coerente con quella oggetto della presente concessione;
3. Capacità economico-finanziaria:
 - a. essere in possesso di idonee referenze bancarie, comprovate da almeno 2 (due) Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. del 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e/o integrazioni, riguardo il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria relativa al valore complessivo della concessione.
4. Capacità tecniche. Quale requisito minimo, si richiede che il concorrente debba disporre almeno della seguente dotazione di beni strumentali per l'esecuzione del servizio:
 - a. per il servizio di custodia: un'area coperta o scoperta, opportunamente chiusa e recintata, sita nel Comune di Cinisello Balsamo o nei Comuni con esso confinanti, per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, in grado di contenere almeno 40 (quaranta) autoveicoli;
 - b. per il servizio di rimozione: almeno 2 (due) autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli con caratteristiche tecniche conformi all'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, condotti da personale esperto in ogni operazione.

5. Ciascuna ditta concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni relative al **possesso dei requisiti speciali**:
- a. Il concorrente, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. **licenza di rimessa** ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - ii. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
 - iii. età non inferiore ad anni 21;
 - iv. non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - v. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
 - vi. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - vii. non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
 - viii. essere munito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, per un massimale non inferiore a Euro 1.549.370,70 per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere A) e B) di suddetta norma, e massimale non inferiore a Euro 2.582.284,50 per quelli da impiegare per i servizi previsti alla lettera C). Il concorrente deve attestare inoltre che la polizza di cui al presente punto copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della concessione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.
 - b. Il concorrente deve avere la qualifica di **centro di raccolta e demolitore autorizzato** dalla Regione Lombardia ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per i veicoli abbandonati/fuori uso.
 - c. Il concorrente deve essere **iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** presso il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare relativamente all'attività di gestione dei rifiuti associabili a veicoli abbandonati/fuori uso.
 - d. Il concorrente deve essere inserito nell'apposito **elenco dei custodi individuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 2 luglio 1982 n. 571.**
6. In caso di raggruppamento di imprese:
- a. i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra devono essere posseduti singolarmente da ciascuna delle imprese associate;
 - b. il requisito di capacità economica e finanziaria (dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediario autorizzato) non è frazionabile e deve essere posseduto singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati;
 - c. il requisito di capacità tecnica (dotazione di beni strumentali) è sufficiente che sia posseduto da una sola impresa associata;
 - d. i requisiti speciali di cui sopra al comma 5) punti a), b), c) e d) non sono frazionabili e devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati.
7. In ogni caso, il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento in misura adeguata alla sua quota di partecipazione. Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati, ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi deve dichiarare espressamente, nell'apposito spazio di cui al modulo "Allegato A" al bando, le categorie di servizi che saranno da esso eseguite e – in caso di raggruppamento di tipo orizzontale – la sua quota di partecipazione al raggruppamento.
8. Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
9. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla procedura di selezione.

10. A comprova della veridicità delle attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e di capacità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 – Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre a copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa dichiarazione sostitutiva) sia per sé sia per l'impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti:
 - a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante la volontà di ricorrere all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (redatta possibilmente in conformità ai modelli allegati)
 - c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvilimento redatta possibilmente in conformità al modello "Allegato A" (fino al punto 15) e punto 26), con aggiunta, di seguito o su foglio allegato, dell'attestazione relativa al possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento);
 - d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla procedura di selezione in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
 - f. in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione; in particolare, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - i. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - ii. durata;
 - iii. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
 - g. in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione;
 - h. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, nè che partecipino alla medesima procedura di selezione sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 10 – Autocertificazioni e dichiarazioni

1. Tutte le predette autocertificazioni/dichiarazioni devono essere sottoscritte dai soggetti interessati con le modalità precisati in calce al presente disciplinare e/o ai modelli proposti.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, dello stesso decreto.

Art. 11 – Cauzione provvisoria

1. Il concorrente dovrà costituire, all'atto della presentazione dell'offerta, una cauzione pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione e quindi **pari a Euro 2.000,00**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da fornirsi esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 - a. fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - b. in contanti, mediante versamento alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa via Libertà, 89 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), indicando nella causale “Procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo”;
 - c. con assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Cinisello Balsamo” allegato in originale alla documentazione – Busta A).
2. Ai sensi dell'art. 75, comma, 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si prevede espressamente che nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la durata della cauzione dovrà essere prorogata di altri 180 (centottanta) giorni, su richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
4. Per i **concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della Serie UNI CEI Iso 9000 o di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l'importo della cauzione sopra indicato è ridotto del 50% (cinquanta per cento)** ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
5. Le imprese che intendono usufruire di tale beneficio dovranno allegare alla prova della costituzione della cauzione copia della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, o corrispondente dichiarazione sostitutiva.
6. In caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione della cauzione può essere riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione; in caso di raggruppamento di imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione del 50% della cauzione può essere riconosciuto se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile (Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 44/2000 del 27 settembre 2000).
7. Salvo che per l'aggiudicatario, la cauzione prestata sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della procedura di selezione. In caso di cauzione prestata in contanti e/o mediante assegno circolare, la restituzione verrà effettuata alla stessa persona che ha effettuato il deposito oppure a persona espressamente autorizzata dal depositante con procura autenticata.
8. La cauzione provvisoria verrà totalmente svincolata alla Ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'art. 75 comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

9. La cauzione provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi:
- a. mancata sottoscrizione del Contratto a causa della ditta aggiudicataria;
 - b. falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta;
 - c. mancata produzione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di capacità tecnica, dei requisiti speciali e di capacità economico-finanziaria richiesti;
 - d. mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato

Art. 12 – Modalità di presentazione dell’offerta

1. A pena esclusione dalla procedura di selezione, le ditte concorrenti, dovranno far pervenire l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, **al Comune di Cinisello Balsamo – Protocollo generale – via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)** entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 28/05/2014** così come indicato nella lettera d’invito.
2. L’offerta dovrà essere contenuta in **un unico plico chiuso**, a pena esclusione dalla procedura di selezione, recante il timbro della Ditta offerente. Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dal Titolare o dal Legale Rappresentante e sigillato sugli stessi lembi con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
3. Il plico di cui al comma precedente, a pena esclusione dalla procedura di selezione, dovrà recare la dicitura **“Plico da NON aprirsi - Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo”**.
4. Il plico dovrà pervenire, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo nei giorni non festivi e negli orari seguenti:
 - lunedì e mercoledì: dalle 8.15 alle 19.00
 - martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 14.00
 - sabato: dalle 8.15 alle 12.30.
5. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio della Ditta mittente. Non saranno presi in alcun caso in considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, delle ore **12.00** del giorno **28/05/2014** anche indipendentemente dalla volontà della Ditta concorrente, ed anche se spediti prima del termine medesimo compresi quelli spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nulla valendo la data di spedizione risultante sul timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi NON verranno aperti e saranno considerati NON consegnati.

Art. 13 – Contenuto del plico dell’offerta

1. Il plico di cui al precedente articolo deve contenere al suo interno, a pena esclusione dalla procedura di selezione, 2 (due) distinte buste:
 - una **busta “A”** (Documenti);
 - una **busta “B”** (Offerta Economica).
2. Le predette buste, dovranno recare, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, il timbro della ditta offerente. Tutte le buste all’interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
3. Le buste, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, non potranno essere trasparenti o comunque tali da rendere riconoscibile il contenuto.
4. Le buste dovranno riportare rispettivamente la dicitura e il contenuto di seguito sinteticamente indicato:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
“A”	Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo DOCUMENTI	Documentazione Amministrativa <i>Allegati A) e C) e ogni altro documento necessario alla partecipazione</i>
“B “	Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo OFFERTA ECONOMICA	Offerta Economica <i>Allegato B)</i>

Art. 14 – Contenuto busta “A” – Documentazione amministrativa

1. Nella busta “A” - *Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo - DOCUMENTI* le Ditte concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la seguente documentazione:

A1) Dichiarazione dell’operatore economico concorrente redatta in bollo possibilmente in conformità del modello Allegato A) attestante i requisiti di partecipazione alla selezione richiesta. Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano.

A2) Dichiarazione dei sottoindicati soggetti dell’operatore economico concorrente redatte in carta semplice in conformità del modello Allegato B) o compilate sullo stesso modulo attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno dei seguenti soggetti:

- i. nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa;
- ii. nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci;
- iii. nel caso di società in accomandita, tutti gli accomandatari;
- iv. per ogni altro tipo di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (*in quest’ultimo caso, se il socio di maggioranza è a sua volta una società, con riferimento a tale società la dichiarazione di cui si tratta non dovrà essere presentata, dovendosi intendere il relativo obbligo riferito solo ai soci di maggioranza persone fisiche, come precisato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 1/2012 del 16 maggio 2012*).

Qualora il consorziato designato dal consorzio concorrente per l’esecuzione del servizio sia un consorzio che, a sua volta, indichi quale esecutrice una impresa consorziata, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte con riferimento sia al consorzio designato dal consorzio concorrente, sia all’impresa consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio designato.

L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 di richiedere, senza far luogo all’esclusione dalla procedura di selezione, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

A3) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 a comprova del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);

A4) Prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione nelle modalità di cui al precedente art. 11)

A5) Dichiarazione di impegno di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, da indicarsi singolarmente e contestualmente quali obbligati principali.

A6) Copia del Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto firmato, in tutte le pagine, per accettazione, dal Titolare o dal Legale rappresentante;

Nota: è gradito l'inserimento nel plico – come documentazione puramente facoltativa e non rilevante ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione - anche di una fotocopia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., **recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara**, relativamente all'impresa singola o al consorzio o a tutte le imprese riunite o comunque associate.

Art. 15 – Contenuto busta “B” – Offerta economica

1. Nella busta “B” - *Procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli sul territorio comunale di Cinisello Balsamo - OFFERTA ECONOMICA*, le Ditte concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione di offerta economica (Allegato C) corredata da marca da bollo da € 16,00 con l'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di aumento che il concorrente è disposto a praticare sull'importo del canone annuale posto a base di gara.
2. In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
3. Tale offerta dovrà essere sottoscritta, da:
 - a. nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
 - b. nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
 - c. nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
 - d. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura di selezione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell'offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.
5. L'offerta economica, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione inerente la quantificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla Ditta concorrente di cui all'art. 5 del presente Disciplinare.

Art. 16 – Controlli

1. Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione comunale procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d'ufficio le necessarie informazioni. Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Amministrazione comunale trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria ai fini

dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario, ne dichiarerà immediatamente la decadenza dall'aggiudicazione.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare - d'ufficio o acquisendo dai concorrenti documentazione integrativa - ulteriori controlli relativamente alle imprese che dal Casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici o da altre informazioni comunque pervenute nella disponibilità del Comune risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, o per effetto di fusione o di scissione), nel triennio antecedente la data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di avvio della procedura di selezione, un'azienda o un ramo di azienda destinato allo svolgimento di attività delle stesse categorie di quelle che formano oggetto dell'appalto di cui si tratta. In particolare, l'Amministrazione comunale potrà verificare l'assenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici anche in capo agli amministratori muniti di rappresentanza e ai direttori tecnici (più precisamente: titolari di impresa individuale, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori muniti di rappresentanza di società di altro tipo, il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici) dell'impresa cedente o affittante o fusa o scissa. Tali controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell'esame della documentazione di ammissione, sia dopo l'aggiudicazione provvisoria.
3. Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che le operazioni societarie sopra indicate dissimolino una elusione di divieti di partecipazione alle gare, la Stazione Appaltante potrà escludere il concorrente dalla procedura di selezione e segnalare il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 17 – Cause di esclusione

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera d), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti nei seguenti casi:
 - a. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal relativo regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e da altre disposizioni di legge vigenti (sotto questo profilo, costituisce causa di esclusione la mancanza ovvero l'incompletezza di quanto sopra richiesto al precedente art. 14 lettere A1) – A2) – A3) – A4) – A5) – A6); art. 15 lettera B1);
2. Costituiscono altresì causa di esclusione:
 - a. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
 - b. difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni richieste rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante);
 - c. non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione (plico esterno, Busta A, Busta B) o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 18 – Violazione delle norme sull'imposta di bollo

1. Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, l'Amministrazione comunale procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

Art. 19 – Svolgimento della procedura di selezione

1. In una o più sedute pubbliche l'Amministrazione comunale procederà, per ciascun concorrente:
 - a. all'apertura del plico esterno e al controllo della presenza e del regolare confezionamento delle buste A e B;

- b. all'apertura della busta A e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa in esso contenuta, ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione;
 - c. per i concorrenti ammessi, all'apertura della busta B, alla lettura delle offerte economiche e all'individuazione delle eventuali offerte da sottoporre a verifica di congruità.
6. In una o più sedute segrete, l'Amministrazione comunale procederà:
 - a. alla verifica di cui all'art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, diretta ad accertare l'eventuale esistenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale;
 - b. alla valutazione della congruità delle offerte che hanno superato positivamente la verifica di cui sopra, con le modalità indicate nell'articolo seguente.
7. All'esito di tali procedimenti di verifica, l'Amministrazione comunale, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, dichiarerà l'esclusione dalla procedura di selezione dei concorrenti per i quali abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e l'eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile; quindi formerà la graduatoria finale collocando al primo posto la migliore offerta non anomala.
8. Nelle sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei plichi i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività, in nome e per conto delle imprese concorrenti.
9. Nel corso delle operazioni, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Amministrazione comunale, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso decreto, invita, se necessario, i concorrenti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla selezione, di prorogarne la data o di non procedere all'affidamento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

Art. 20 – Valutazione di congruità delle offerte

1. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Amministrazione comunale potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala nelle modalità previste dell'art. 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. In caso di valutazione della congruità dell'offerta, si applica quanto previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 21 – Validità dell'offerta

1. L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

Art. 22 – Stipula del contratto, Garanzie, Spese

2. L'aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione comunale, previa verifica dei requisiti dichiarati.
3. L'impresa aggiudicataria, su invito dell'Amministrazione comunale, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto e a tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione, **e quindi di importo pari Euro 10.000,00.** Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2°

- comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- b. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
4. L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare ai sensi dell'art. 13) del Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto e consegnarne copia all'amministrazione comunale almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio - una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda massimali non inferiori a quelli indicati all'art. 8 comma 5) lettera a) sub viii) del presente disciplinare di gara con una efficacia non inferiore alla durata della concessione, e fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del dell'Amministrazione comunale.
 5. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, le garanzie assicurative devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
 6. Per la stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà inoltre consegnare al Servizio Contratti la seguente documentazione:
 - a. copia della licenza di autorimessa;
 - b. copia dell'autorizzazione quale centro di raccolta e demolitore autorizzato dalla Regione Lombardia ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 per i veicoli abbandonati/fuori uso;
 - c. copia dell'iscrizione prefettizia ex DPR 29 luglio 1982, n. 571;
 - d. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile di cui al precedente punto 4);
 - e. copia della carta di circolazione dei veicoli destinati al servizio di rimozione, dalla quale risulti l'immatricolazione ai sensi delle vigenti normative;
 - f. planimetria dell'area destinata alla custodia dei veicoli, con l'indicazione del tipo di recinzione adottata e l'ubicazione del locale uso ufficio.
 7. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituito dopo l'aggiudicazione, copia autentica di atto pubblico notarile dal quale risulti:
 - a. il conferimento, da parte degli operatori economici riuniti, di mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad uno di essi qualificato come mandatario, in persona di chi legalmente rappresenta quest'ultimo;
 - b. l'inefficacia, nei confronti della stazione appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
 - c. l'attribuzione al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - d. la precisazione della natura "orizzontale" o "verticale" del raggruppamento temporaneo, secondo la definizione data dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. In mancanza di tale indicazione, l'associazione si intenderà, a tutti gli effetti, di tipo orizzontale.
 8. La certificazione relativa alla regolarità contributiva prescritta dall'art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266, a pena di revoca dell'affidamento (art. 38, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), verrà acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2.
 9. Le informazioni relative all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, compreso il nulla osta antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, verranno acquisite d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
 10. Il Contratto per l'espletamento del servizio, oggetto della presente procedura di selezione, sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ed entro i termini previsti dall'art. 11 comma 10 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163.

11. Il Titolare o il Legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovarne i poteri, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge.
12. Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, saranno a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
13. Qualora il concessionario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione.
14. L'aggiudicatario dovrà infine presentare ricevuta del versamento del rateo annuale del canone concessorio: Il canone non è da intendersi rilevante ai fini dell'I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di esercizio di funzioni istituzionali attribuite dal Comune in regime di diritto pubblico.

Art. 23 – Divieto di Sub-Concessione

1. Viene prescritta l'impossibilità di cedere, in tutto o in parte, la concessione a terzi. Il titolare unico del rapporto concessorio tra l'Amministrazione comunale rimane l'impresa aggiudicataria. Trattandosi di concessione, non di appalto, l'impresa gestisce funzionalmente e sfrutta economicamente il servizio, con assunzione del rischio di impresa. È perciò consentito al concessionario, nell'ambito della propria autonomia di gestione, affidare in appalto (non in subappalto) lavori o servizi, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti.

Art. 24 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al Regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e delle forniture in economia del Comune di Cinisello Balsamo e alle seguenti fonti normative:

- al Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto;
- al Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 18 aprile 2005 n. 62 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 18 ottobre 2001 n. 383 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche e/o integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CDS);
- al D.M. 4 settembre 1998 n. 401 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari dei servizi di rimozione dei veicoli e dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione);
- al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- al Decreto Ministeriale n. 22 ottobre 1999 n. 460 (Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927 – 929 e 923 del Codice Civile);
- al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Art. 25 – Informazioni

Stante il disposto dell'art. 331 del DPR n. 207/2010, sarà reso disponibile sul sito Internet comunale all'indirizzo <http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/> l'avviso di post-informazione.

Per tutte le informazioni in merito alla concessione oggetto della selezione, le imprese interessate potranno rivolgersi al Settore Polizia Locale chiedendo del Commissario Capo Claudio Seghezzi claudio.seghezzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it oppure dell'APL Paolo Scotti

paolo.scotti@comune.cinisello-balsamo.mi.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 02/66023604-605-621-622).

Le informazioni di carattere giuridico-amministrativo relative alla stipula del contratto potranno invece essere richieste al Servizio Legale – Contratti

nadia.bagnulo@comune.cinisello-balsamo.mi.it (02/66023355)

rita.torcasso@comune.cinisello-balsamo.mi.it (02/66023312)

valeria.ciniero@comune.cinisello-balsamo.mi.it (02/66023334)

Art. 26 - Comunicazione dell'esito della procedura di selezione

1. L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare d'ufficio a tutti i concorrenti l'aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario e ai concorrenti esclusi l'avvenuta esclusione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con le modalità ivi indicate. A tal fine tutti i concorrenti hanno l'obbligo di indicare, nell'apposita parte della dichiarazione di cui al modello "Allegato A" al bando:
 - a) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione;
 - b) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
 - c) l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) il numero di fax;
 - e) l'espressa autorizzazione alla Stazione Appaltante di utilizzare anche il fax quale mezzo per l'invio delle comunicazioni.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

2. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
 - a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
 - b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
 - c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla procedura di selezione;
 - d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione;
 - e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Osservatorio dei Contratti Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica);
 - f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - g) il titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo;
 - h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, dott. Fabio Massimo Crippa.

Art. 28 - Controversie

1. Contro il presente disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
2. Le controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del predetto Codice.

Art. 29 – Accesso agli atti

1. I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dal combinato disposto della Legge n. 241/1990 e ss.ms.is. e del D.Lgs. n. 163/06 e ss.ms.ii., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. Al tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione

dell'offerta, eventuali atti per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione. La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.

Art. 30 - Richiesta di chiarimenti

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali **esclusivamente in forma scritta** via PEC (comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it) entro il **termine perentorio di ricezione delle ore 12.00 del giorno 22/05/2014**

L'amministrazione comunale provvederà all'invio delle risposte entro il 23/05/2014.

Tutte le richieste e le relative risposte, debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente, verranno messe a disposizione dei concorrenti mediante inserimento nel sito Internet del Comune, dove i partecipanti hanno l'onere di consultarle.